Comune di Aragona
(Provincia di Agrigento)

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 16 del 29/06/2026

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026.

L'anno duemilaventisei, addì ventinove del mese di giugno, con inizio della seduta alle ore 19:09 nella Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona in seduta pubblica ordinaria.

Presenti/assenti in sede:

1	*Di Giacomo Pepe Stefania*	P	2	*Volpe Gioacchino*	P
3	*Chiara Raimondo*	P	4	*Sardo Maria*	P
5	*Contino Antonio*	P	6	*Morreale Francesco Maria*	P
7	*Gallo Caterina*	A	8	*Miccichè Alfonso*	P
9	*Parello Salvatore*	A	10	*Gaziano Rosalia*	A
11	*Attardo Giuseppe*	A	12	*Buscemi Raimondo*	A

Risultano presenti/assenti, all'avvio della trattazione del punto in oggetto:

Presenti: N. 7 - Assenti: N. 5

- ✓ Presiede l'adunanza la Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania, che verificata la regolarità degli adempimenti propedeutici ed assistita dal Segretario Generale Dott. Fulvio Fontana, dichiara legale la seduta e stante la scelta, all'unanimità dei presenti, nomina gli scrutatori nelle persone dei sigg.: Sardo Maria, Contino Antonio, e Chiara Raimondo.
- ✓ Partecipano altresì alla seduta, Il Sindaco e gli assessori: dott. Morreale Maria Francesco, dott. Volpe Gioacchino, Virone Francesco, Rossana Marino e Clemenza Claudio.
 Sono anche presenti i Responsabili del settore 1° Dott. Domenico Alfano e del settore 5° geom. Giovanni Papia.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Il Presidente prende la parola e tratta del quarto punto all'ordine del giorno dando lettura della proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/05/2026 al RGP n. 15 del 21/05/2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente continua il suo intervento e poiché nessuno chiede la parola dichiara aperte le operazioni di voto per l'approvazione della proposta, in modalità "alzata di mani";

L'esito della votazione è di n. 7 favorevoli e nessuno contrario;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/05/2026 al RGP n. 15 del 21/05/2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026".
- Il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 267 del 18-08-2000;
- La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull'Ordinamento degli Enti Locali;
- L'O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla Legge Reg.le 48/91, con le norme della legge 142/90 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e nessuno contrario, espressi per alzata di mani dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati.

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 2 del 12/05/2026 al RGP n. 15 del 21/05/2026 avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1 lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

ARAGONA
5° SETTORE
SUAP - ATTIVITÀ PRODUTTIVE
EDILIZIA PRODUTTIVA - SERVIZIO FARMACEUTICO
INTERVENTI SOCIALI - SERVIZI ALLA PERSONA

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

n. **2** del **12.05.2026**

R.G.P. n. 15 del 21/5/2026

Oggetto: **riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026.**

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

PREMESSO:

il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto cronol. n. 3121 del 08.06.2020 (n. 549/2020 V.G.), in conseguenza dell'avvio di indagini di Polizia Giudiziaria e di ricorso ex art. 333 ss. c.c. promosso dal P.M. del medesimo Tribunale, disponeva l'urgente inserimento in "ambito comunitario" di due minori (infanti) residenti nel comune di Aragona, insieme alla madre, se disponibile, "previo allontanamento dalla residenza familiare";

dopo un periodo di inserimento delle minori, insieme alla madre consenziente, in una struttura di [redacted] disponeva il loro trasferimento in una struttura di [redacted] e, dopo un breve periodo, in una struttura di [redacted], la Casa di accoglienza [redacted] gestita dalla [redacted] delle [redacted] - opera [redacted], (c.f. [redacted]), avente sede legale a [redacted]), (di seguito, per brevità, la "Congregazione" o "l'Ente gestore");

per l'inserimento del nucleo familiare nella struttura di Palermo durante gli anni 2021 e 2022, dopo le necessarie autorizzazioni e coperture finanziarie deliberate dalla Giunta municipale, venivano sottoscritte con la [redacted] le usuali convenzioni finalizzate alla formalizzazione del rapporto negoziale;

in seguito all'avanzamento delle indagini penali sul caso, il 18.11.2022, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento emetteva Ordinanza di applicazione di misure cautelari (n. 2127/2021 R.G. PM, n. 3952/21 R.G. GIP), con la quale veniva applicata, sia al padre che alla madre, *"la misura interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori"*;

l'ordinanza veniva notificata direttamente presso la struttura di [redacted] dove già dalla fine del 2021 la madre aveva trasferito la propria residenza anagrafica, unitamente a quella delle figlie;

in assenza di informazione alcuna da parte della [redacted] di tali interdittive il Comune di Aragona aveva accidentale conoscenza solo nel mese di febbraio 2023, da notizie di stampa che, seppur sommarie e non esplicite, facevano "pensare" al coinvolgimento del nucleo familiare in argomento;

in seguito a dette notizie veniva avviata attività istruttoria finalizzata a verificare il rispetto o meno degli adempimenti contrattuali posti a carico dell'Ente gestore della struttura ospitante, ad avere conoscenza dei provvedimenti ultimi emanati dai vari organi dell'Autorità giudiziaria sul caso *de quo*, e sconosciuti al Comune, oltre ad aggiornamenti sulle condizioni di ospitalità del nucleo presso la stessa struttura;

dopo fitta corrispondenza interlocutoria con l'Ente gestore e con l'Autorità giudiziaria, l'Assistente sociale incaricata del caso, con

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

propria nota istruttoria, prot. n 8533 del 18.04.2023, concludeva non gravare più in capo al Comune alcun obbligo inerente il sostegno economico dell'ospitalità della madre in struttura, in virtù della sospensione della responsabilità genitoriale;

con nota prot. n. 8582 del 18.04.2025, il Comune di Aragona comunicava alla [redacted] il proprio disimpegno economico, dall'anno 2023, dal ricovero della madre in regime di convenzione, mantenendo il proprio impegno economico esclusivamente per l'ospitalità delle minori;

avverso detto disimpegno la [redacted] proponeva ricorso al TAR Sicilia - Palermo (n. 1029/2023 Reg. Ric.);

in seguito alla costituzione in giudizio del Comune di Aragona, il TAR, con sentenza n. 03137/2023, Reg. Prov. Coll. del 19.10.2023, dichiarava *"inammissibile"* il ricorso;

l'11.12.2023 e il 21.02.2024 la [redacted] presentava due fatture elettroniche, dell'importo complessivo di € 26.645,00, inerenti il ricovero della madre durante il 2023, ossia per la prestazione oggetto di disimpegno economico, fatture che venivano formalmente rifiutate dal Comune con le modalità previste dal D.M. MEF 24 agosto 2020, n. 132;

il 10.07.2024 la [redacted] notificava al Comune il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 488/2024 del 08.07.2024 (R.G. n. 1221/2024), per il pagamento, oltre che di prestazioni già regolarmente liquidate ma non ancora pagate, inerenti il ricovero delle minori, delle due fatture presentate l'11.12.2023 e il 21.02.2024, relative al ricovero della madre durante il 2023;

il Comune di Aragona si opponeva a detto provvedimento monitorio costituendosi in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento (R.G. n. 1930/2024);

il 03.06.2025 il legale di parte comunale forniva notizie inerenti una sentenza, prodotta in atti dalla controparte a corredo dei propri provvedimenti monitori, emessa il 14.11.2024 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile al n. 2397/2024 R.G.V.G., inerente l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi genitori delle minori ricoverate nella struttura in argomento e l'affidamento in via esclusiva alla madre delle stesse figlie minori;

il 08.01.2026, con sentenza n. 18/2026, cron. n. 222/2026, esecutiva, il Tribunale di Agrigento rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Aragona, confermava il provvedimento monitorio – D.I. n. 488/2024 –, dichiarandolo esecutivo, condannava il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della [redacted], oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge;

quanto sopra premesso,

CONSIDERATO:

che la menzionata sentenza del 08.01.2026 costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e che l'Ente è tenuto a darvi integrale esecuzione, per evitare l'aggravamento dell'esposizione debitoria per interessi di mora e/o eventuali procedure di esecuzione forzata;

che l'onere finanziario derivante dalla pronuncia giurisdizionale in oggetto non era previsto negli stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente, configurandosi, a tutti gli effetti, come debito fuori bilancio, ai sensi della normativa vigente;

che ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive sono riconosciuti con deliberazione consiliare, per consentire la regolarizzazione contabile ed il successivo pagamento da parte dell'Ente obbligato;

RITENUTO necessario procedere al formale riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 18/2026 del 08.01.2026 (R.G. n. 1930/2024), provvedendo contestualmente a individuare la copertura finanziaria necessaria per il pagamento di quanto dovuto;

CONSIDERATO che tale debito ammonta complessivamente a € 41.800,00, corrispondente al totale di sorte capitale, interessi moratori, spese legali liquidate dal Giudice nel procedimento monitorio e in sentenza, comprensive di compensi, esborsi, spese generali, Iva e cpa, imposte di registro;

SENTITO il Settore finanziario dell'Ente;

DATO ATTO:

che l'onere finanziario trova copertura nel bilancio di previsione in corso di esercizio, sui pertinenti capitoli di spesa;

che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, "i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei conti";

che sussistono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D.lgs. 267/2000;

che per i provvedimenti giudiziali esecutivi il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnazione;

VISTI:

- il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
- l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- il decreto legislativo n. 33/2013;
- la legge regionale n. 7/2019;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il PIAO vigente del Comune di Aragona;
- il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;

VISTA la Determinazione sindacale n. 4 del 27.02.2026, R.U.D. n. 221, di conferimento degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle funzioni gestionali;

RITENUTO, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;

per i motivi in narrativa evidenziati,

PROPONE

1. **DARE ATTO** che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **RICONOSCERE**, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 18/2026 del 08.01.2026, in favore della "[redacted] delle [redacted]", avente sede legale a [redacted], codice fiscale n. 00413630062, per l'importo complessivo di **€ 41.800,00**, comprensivo di ogni qualunque onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se dovute;
3. **DARE ATTO** che con il presente provvedimento si definisce tacita la posizione creditoria delle parti, scaturente da detta sentenza e dagli atti ad essa connessi, anteriori e successivi;
4. **RITENERE** che, ad intervenuta esecutività della deliberazione, il Settore comunale competente adotti tutti gli i consequenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e comunque necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura;
5. **FAR FRONTE** alla spesa in argomento con imputazione al cap. 9480/0, UEB 01.01.11.10, del corrente esercizio finanziario;
6. **DARE ATTO** che la deliberazione ed i relativi allegati dovranno essere trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
7. **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

Allegati:

n. 1: relazione del 5° Settore;

n. 2: copia sentenza del Tribunale di Agrigento, n. 18/2026 del 08.01.26.

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

COMUNE DI ARAGONA
5° Settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA	PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii., come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della superiore proposta di deliberazione. *Il Responsabile del 5° Settore* *SUAP - Attività Produttive - Edilizia Produttiva - Servizio Farmaceutico* *Interventi Sociali - Servizi alla Persona* *GIOVANNI PAPIA*	Sulla superiore proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.lgs. 267/2000, parere di regolarità contabile FAVOREVOLE, trovando la spesa copertura finanziaria sul: - capitolo **9480/0**, UEB **01.01.11.10**, esercizio finanziario **2026** - prenotazione di spesa n./del 24 DEL 14-05-26 *Il Responsabile del 2° Settore* *Ragioneria e Finanza - Entrate* *CALOGERO ALONGI*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

PROCEDURE DEFLATTIVE E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO

[redacted] delle [redacted]

Relazione del 5° Settore

Settore competente, per materia, intorno al riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.05.2026

Allegato n. 1

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

RELAZIONE

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. 267/2000, in favore della [redacted] *delle* [redacted], in seguito a sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 18/2026 del 08.01.2026.

Fatti e motivazioni

Il 28 maggio 2020 una neonata di appena un mese veniva accompagnata dal padre presso l'Ospedale di Agrigento "in condizioni cliniche compromesse"; i sanitari dell'U.O. di Pediatria, con referto in pari data, "evidenziavano la presenza di "sospette percosse"".

Dopo l'avvio di indagini di Polizia Giudiziaria il P.M. del Tribunale per i Minorenni di Palermo promuoveva procedimento con ricorso ex art. 333 ss. c.c. (condotta del genitore pregiudizievole ai figli).

In esito al ricorso del P.M. il Tribunale per i Minorenni di Palermo, con decreto cronol. n. 3121 del 08.06.2020 (procedimento n. 549/2020 V.G.), incaricando il servizio sociale del Comune di Aragona, disponeva l'urgente inserimento in "ambito comunitario", "previo allontanamento dalla residenza familiare", della neonata – all'atto delle dimissioni ospedaliere – e della sorella, di appena un anno d'età, entrambe residenti nel comune di Aragona, "preferibilmente con la madre o da sole in caso di indisponibilità della genitrice".

Seguiva un periodo di inserimento delle minori, insieme alla madre consenziente, in una struttura di [redacted] dopo il quale l[redacted] disponeva il loro trasferimento in una struttura di [redacted] ([redacted].

Dopo un breve periodo di permanenza nella struttura di [redacted] il Tribunale per i minorenni disponeva un ulteriore trasferimento del nucleo familiare in una struttura di [redacted] la casa di accoglienza denominata [redacted]" gestita dalla "[redacted]", avente sede legale a [redacted].

Per l'inserimento e l'ospitalità del nucleo familiare (le due minori con la madre) nella struttura di [redacted] durante l'anno 2021 (dal 15.04.2021) e la formalizzazione del rapporto negoziale con la [redacted] delle [redacted] (di seguito, per brevità, indicata come "[redacted]" o "Ente gestore"), veniva sottoscritta la convenzione n. 10 del 17.11.2021, Reg. S.P. 60 del 17.11.2021, previa autorizzazione e copertura finanziaria rilasciata dalla Giunta municipale con deliberazione n. 113 del 05.11.2021.

Per la permanenza del nucleo familiare nella medesima struttura durante l'anno successivo (2022), venivano sottoscritte con la [redacted] le convenzione n. 6 del 18.10.2022, Reg. S.P. 64/2021, e n. 12 del 22.12.2022, Reg. S.P. 77/2022 (per rideterminazione retta), previa autorizzazione e copertura finanziaria rilasciata dalla Giunta municipale con deliberazione n. 6 del 01.02.2022.

In seguito all'avanzamento delle indagini penali sul caso, il 18.11.2022, l'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento emetteva ordinanza di applicazione di misure cautelari (n. 2127/2021 R.G. PM, n. 3952/21 R.G. GIP), con la quale veniva applicata, sia al padre che alla madre, *"la misura interdittiva della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori"*.

L'ordinanza veniva notificata direttamente presso la struttura di [redacted], dove già dalla fine del 2021 la madre aveva trasferito la propria residenza anagrafica, unitamente a quella delle figlie.

L'Ente gestore della struttura, pur essendone obbligato, in virtù degli obblighi contrattuali assunti con la convenzione, ometteva di informare di tali interdittive il Comune di Aragona, che ne aveva accidentale conoscenza solo nel mese di febbraio 2023, in seguito a notizie di stampa che, seppur sommarie e non esplicite, facevano "pensare" al coinvolgimento del nucleo familiare in argomento.

In seguito a dette notizie veniva avviata attività istruttoria finalizzata: a verificare il rispetto o meno degli adempimenti contrattuali posti a carico dell'Ente gestore della struttura ospitante; ad avere conoscenza dei provvedimenti ultimi emanati dai vari organi dell'Autorità giudiziaria sul caso *de quo*, e sconosciuti al Comune, oltre ad aggiornamenti sulle condizioni di ospitalità del nucleo presso la stessa struttura.

Dopo fitta corrispondenza interlocutoria con la [redacted] e con l'Autorità giudiziaria, oltre ad accertamenti ed approfondimenti istruttori, l'Assistente sociale incaricata del caso, con propria nota istruttoria prot. n 8533 del 18.04.2023, concludeva non gravare più in capo al Comune alcun obbligo inerente il sostegno economico dell'ospitalità della madre in struttura, in virtù della sospensione della responsabilità genitoriale.

copia estratta dal sito web

Conseguentemente, con nota prot. n. 8582 del 18.04.2025, il Comune di Aragona comunicava alla [redacted] il proprio disimpegno economico, dall'anno 2023, dal ricovero della madre in regime di convenzione, mantenendo il proprio impegno economico esclusivamente per l'ospitalità delle minori.

Avverso detto disimpegno la [redacted] proponeva ricorso al TAR Sicilia - Palermo (n. 1029/2023 Reg. Ric.), in seguito al quale il Comune di Aragona si costituiva in giudizio.

Il TAR Sicilia - Palermo, con sentenza n. 03137/2023, Reg. Prov. Coll. del 19.10.2023, dichiarava *"inammissibile"* il ricorso della [redacted].

L'11.12.2023 la [redacted] presentava al Comune di Aragona la propria fattura elettronica "F31", dell'importo di € 22.192,00, per il ricovero della madre nella propria struttura, dal mese di gennaio ad ottobre del 2023, ossia per la prestazione oggetto di disimpegno economico. La fattura veniva formalmente rifiutata con le modalità e motivazioni previste dal D.M. MEF 24 agosto 2020, n. 132.

Il 21.02.2024 la [redacted] presentava al Comune un'ulteriore fattura elettronica, la n. "F9", di € 4.453,00, sempre per il ricovero della madre nella propria struttura, nei mesi di novembre e dicembre 2023. Anche questa fattura veniva formalmente rifiutata con le modalità e motivazioni previste dal D.M. MEF 132/2020.

il 10.07.2024 la [redacted] notificava al Comune il decreto ingiuntivo del Tribunale di Agrigento n. 488/2024 del 08.07.2024 (R.G. n. 1221/2024), per il pagamento delle fatture rifiutate F31/2023 ed F9/2024, relative al ricovero della madre durante il 2023, per il complessivo importo di € 26.645,00 (€22.192,00 + € 4.453,00) di sorte capitale, in seguito a ricorso che inizialmente aveva anche riguardato la mancata emissione di mandati di pagamento, sanata dai servizi finanziari comunali il 04.06.2024, inerenti le prestazioni di ricovero delle minori, già regolarmente liquidate dal 5° Settore.

Il Comune di Aragona si opponeva a detto provvedimento monitorio costituendosi in giudizio dinanzi al Tribunale di Agrigento (R.G. n. 1930/2024).

Durante il proseguo del contenzioso, il 03.06.2025 il legale di parte comunale informava in Comune della produzione in atti, dalla controparte e a corredo dei propri provvedimenti monitori, di una sentenza emessa il 14.11.2024, dal Tribunale di Palermo, nel procedimento civile al n. 2397/2024 R.G.V.G., inerente l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi genitori delle minori ricoverate nella struttura in argomento e l'affidamento in via esclusiva alla madre delle stesse figlie minori.

Con la medesima nota del 03.06.2025 il legale di parte comunale comunicava che il 30.05.2025, nella pratica di opposizione a D.I. n. 488/2024, pendente dinanzi al Tribunale di Agrigento (n. 1930/2024 R.G.), il Giudice, sciogliendo precedente riserva assunta e fissando l'udienza del 12.01.2026 per la rimessione della causa in decisione, aveva concesso la provvisoria esecutività del D.I. opposto.

In ragione di detta sentenza di separazione del 14.11.2024, si palesava, per il Comune, l'estrema singolarità del caso, per il quale appariva rilevante addivenire a pronunciamenti finali, quanto meno in primo grado, che potessero contribuire a meglio definire ruolo e competenze del Comune di originaria residenza di una madre, ricoverata insieme a figli minori, nel caso in cui per la stessa fossero intervenuti provvedimenti diversi – espliciti ed impliciti – talvolta tra loro apparentemente contrastanti, emessi da organi diversi dell'Autorità Giudiziaria, e dei quali si sia omesso di informare, per tempo, il Comune stesso. E ciò perché l'intervenuta sentenza di separazione del 14.11.2024, con l'affidamento delle minori, in via esclusiva, alla madre, concorreva indubbiamente a determinare un radicale mutamento del quadro giuridico dei rapporti madre-figli, precedentemente stabilito dall'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Agrigento, di applicazione di misure cautelari, con l'interdittiva "*della sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti delle figlie minori*".

Il 08.01.2026, con sentenza n. 18/2026, cronol. n. 222/2026, esecutiva, il Tribunale di Agrigento: rigettava l'opposizione proposta dal Comune di Aragona; confermava il provvedimento monitorio – D.I. n. 488/2024 –, dichiarandolo esecutivo; condannava il Comune al pagamento delle spese di lite in favore della [redacted] oltre a spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.

Il legale di parte comunale, in seguito a detto pronunciamento e alle sue motivazioni, comunicava di ritenere non esserci "validi motivi per impugnare la sentenza" e segnalava l'opportunità di "raggiungere un accordo con la controparte per rientrare dal debito prima dell'udienza di assegnazione delle somme, che nel frattempo erano state pignorate, fissata per il 04/11/2026".

In seguito ad una complessa proposta avanzata dalla controparte, interlocuzioni tra i legali, verifiche interne, riunioni dei servizi comunali comunque coinvolti nella questione e consultazioni varie, non è risultato possibile raggiungere un accordo transattivo con la controparte ne intravederne una possibilità in tempi brevi.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

Rilevanza giuridica e finanziaria

La sentenza del Tribunale di Agrigento, Sezione Unica Civile, n. 18/2026, cron. n. 222/2026, pubblicata il 08.01.2026, costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge e impone all'Ente l'obbligo di provvedere all'integrale esecuzione delle statuizioni ivi contenute, al fine di evitare eventuali azioni esecutive e/o la prosecuzione di queste, e l'ulteriore aggravamento dell'esposizione debitoria dell'Ente.

Poiché l'onere finanziario derivante dalla pronuncia giurisdizionale è sopravvenuto e non era previsto nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente, la spesa in oggetto si configura, a tutti gli effetti, come debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, da riconoscere con le modalità previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene necessario e doveroso procedere: al formale riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva del Tribunale di Agrigento n. 18/2026 del 08.01.2026 (R.G. n. 1930/2024); all'individuazione della copertura finanziaria nel bilancio di previsione dell'Ente per l'esercizio corrente, su pertinente/i capitolo/i di spesa; ad autorizzare il/i pagamento/i degli importi dovuti, come da sentenza.

L'importo da riconoscere è stato determinato in complessivi € 41.800,00, corrispondente al totale di: sorte capitale (€ 26.645,00); interessi moratori (€ 8.350,00 ca.); spese legali liquidate dal Giudice nel procedimento monitorio (€ 1.370,00), nell'atto di precetto (€ 331,00) e in sentenza (€ 2.540,00), oltre esborsi, spese generali/forfettarie, Iva e c.p.a., imposte di registro.

La presente relazione – comunque di sintesi, in ragione delle complesse vicende inerenti il nucleo familiare in argomento – accompagna la proposta di deliberazione, da sottoporre all'esame e approvazione del Consiglio comunale, di "riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a), D.lgs. 267/2000, in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, Sez. Unica Civile n. 18/2026, pubblicata il 08.01.2026", in favore della "[redacted]".

Il Responsabile del 5° Settore
GIOVANNI PAPIA

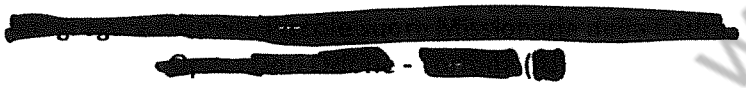
COMUNE DI ARAGONA
5° Settore

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

PROCEDURE DEFLATTIVE E DEFINITORIE DEL CONTENZIOSO



Copia sentenza
del Tribunale di Agrigento - Sezione Unica Civile
n. 18/2026, cron. n. 222/2026, pubblicata il 08.01.2026,

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 12.05.2026

Allegato n. 2

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia: Documento

copia estratta dal sito web

Sentenza n. 18/2026 pubbl. il 08/01/2026
RG n. 1930/2024
Repert. n. 17/2026 del 08/01/2026
Sentenza n. cronol. 222/2026 del 08/01/2026

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Unica Civile

VERBALE DI UDIENZA

CON SENTENZA CONTESTUALE

All'udienza del 08/01/2026, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, innanzi al Giudice dott. ssa Renata Russo, viene trattata la causa R.G. n. 1930 dell'anno 2024 .

Lette le note di trattazione scritta depositate ;

IL GIUDICE

All'esito della camera di consiglio, decide la causa come da separata sentenza.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Renata Russo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 10029/2026 del 08-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

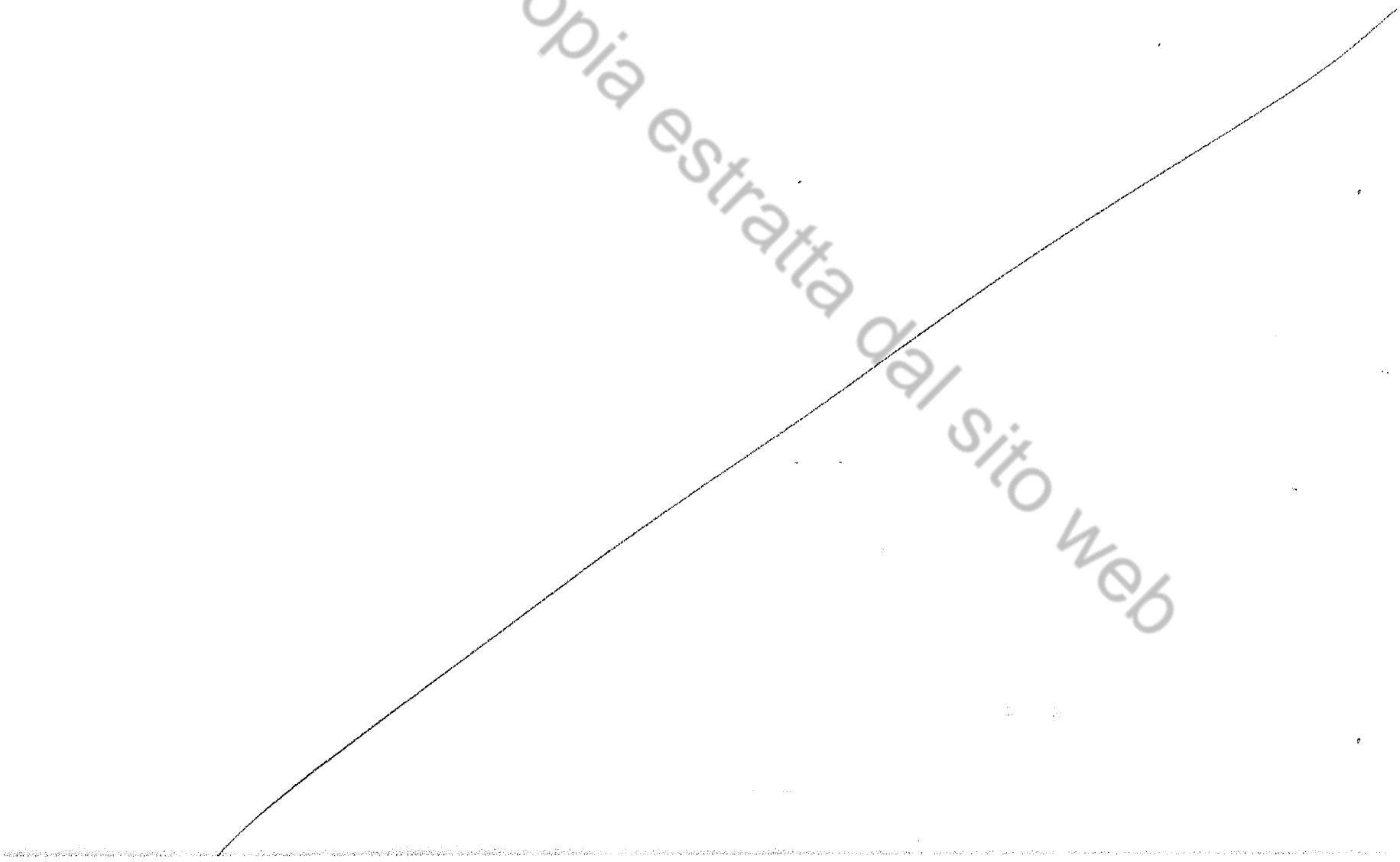
copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Firmato Da: RUSSO RENATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2229e5929325db98b0e51ecb362ec3801

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web



SENTENZA N. ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Agrigento – Sezione Unica Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 1930/2024 R.G.**, avente ad oggetto: *opposizione a decreto ingiuntivo – altri contratti atipici*, vertente

tra

Comune di Aragona, in persona del Sindaco *pro tempore*, con sede legale in Aragona (AG), via Roma, n. 124, C.F. 800000360844 – P.IVA 00219740842, rappresentato e difeso dall'Avv. Miriam Gallo (CF: [redacted], pec: miriam.gallo@pec.ordineavvocaticatania.it, fax 095 8812194) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Catania, via Giuseppe Aurelio Costanzo, n. 53, giusta procura in atti;

opponente

e

[redacted] A opera [redacted]e, in persona del legale rapp.te p.t., ente titolare della comunità di accoglienza "[redacted]" con sede operativa in [redacted], rappresentato e difeso per procura generale alle liti in atti dall'Avv. [redacted] (fax al n° [redacted] [redacted].it C.F. [redacted]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in [redacted];

opposta

CONCLUSIONI

Come da rispettivi atti e verbali di udienza.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

2. Con ricorso per decreto ingiuntivo la [redacted] richiedeva il pagamento di euro 26.645,00, nei confronti del Comune di Aragona per le prestazioni di ricovero eseguite in ambito comunitario in favore delle minori [redacted] (nata il [redacted] ad [redacted]) e [redacted] (nata il [redacted] ad [redacted], protrattosi dal 13 settembre 2021 e per altro nucleo familiare dell'anno 2023 periodo di gennaio / dicembre, in virtù delle tariffe di cui all'art. 27 del

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16839/0026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Firmato Da: RUSSO RENATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2229e5929325db98b0e51ecb362ec981

copia estratta dal sito web

Regolamento Regionale di cui al DRS n 339/S8 del 28 febbraio 2023, oltre accessori e spese.

Il Comune di Aragona proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1221/2024, eccependo che le fatture oggetto del monitorio (n. 31 dell'11 dicembre 2023 di € 22.192,00 e n. 9 del 21 febbraio 2024 di € 4.453,00) si riferivano a prestazioni di assistenza ed ospitalità presso la casa di accoglienza "[redacted]" rese in favore della madre di una delle minori per la quale nulla sarebbe dovuto poiché sottoposta alla "*misura interdittiva della responsabilità genitoriale*"; ancora, eccepiva nel merito che la controprestazione non sarebbe dovuta, in ragione dell'affermata inopportunità del ricovero della madre insieme alla prole desumibile dalle valutazioni degli assistenti sociali; evidenziava l'insufficienza della documentazione depositata, stante l'assenza di un contratto scritto con essa pubblica amministrazione; chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese.

L'opposta congregazione, costituitasi in giudizio, contestava la fondatezza della opposizione, rilevando, in primo luogo, di aver richesto il pagamento delle rette mediante rituali atti di diffida e messe in mora; nel merito, rilevava come l'obbligazione comunale alla corresponsione delle rette di ricovero trovava origine e fondamento giuridico nel volere espresso della legge regolante la materia dei servizi sociali nei rapporti tra P.A. e la Struttura che quindi *ex lege* veniva incaricata ad elargire la prestazione assistenziale, in ottemperanza al provvedimento del Tribunale dei Minori; che l'obbligo di pagamento gravante sul Comune, avendo la propria fonte nella legge, non era subordinato alla preventiva stipula di una convenzione tra la struttura in cui è disposto il ricovero con l'ente locale..

3. Con ordinanza resa in data 30/05/2025, l'Istruttore concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto opposto e fissava l'udienza del 12/1/2026 per la rimessione della causa in decisione; subentrato lo scirvente Magistrato , la causa veniva decisa ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 *ter* e 281 *sexies* c.p.c. all'udienza dell'8.1.2026.

Il merito

4. In punto di diritto si ricorda che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n. 7996).

Il detto principio va nondimeno coordinato con altro, dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo *onus probandi incumbit ei qui dicit* consacrato nell'art. 2697 c.c.

Orbene, parte attrice ha allegato l'inadempimento del Comune di Agrigento al pagamento delle spese sostenute per il vitto alloggio e ricovero di alcuni immigrati; quest'ultimo, a bene vedere, non ha contestato l'esistenza di un previo accordo orale tra le parti, bensì la domanda di pagamento a sé rivolta, rilevando che tra le parti non era stata stipulata alcuna convenzione per lo svolgimento del servizio di assistenza ai disabili psichici e non era stato assunto alcun impegno di spesa.

4.1. Ebbene, entrando nel merito della *res controversa*, va rilevato che i fatti dedotti dalla società attrice non sono stati oggetto di specifica contestazione; gli stessi, inoltre, sono documentalmente provati alla luce

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

copia estratta dal sito web

dell'ampia produzione in atti depositata da cui, in particolare, risulta dimostrato il ricovero dei disabili psichici presso la struttura attorea sulla base dei previ provvedimenti giurisdizionali emessi dal Tribunale dei Minorenni di Palermo.

L'opponente contesta l'esistenza del rapporto giuridico stesso, non ritenendo provato in alcun modo l'esistenza di un contratto.

Questo giudice non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei rapporti con gli enti pubblici la forma scritta è prevista a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 17 in materia di contabilità generale dello Stato) e che in mancanza ed in presenza dell'incolpevole affidamento del privato il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito l'esecuzione degli stessi.

Ritiene tuttavia il Tribunale che l'eccezione di nullità del contratto per assenza della forma scritta *ad substantiam* sia inconferente al caso in esame per le ragioni di seguito esposte .

Deve premettersi che la disciplina delle spese per l'affidamento dei minori trova regolamentazione nella legge n. 328/2000, regolante la materia dei servizi sociali nei rapporti tra P.A. e la Struttura incaricata ad elargire la prestazione assistenziale per l'accoglienza e l'assistenza di un minore, a seguito del provvedimento del Tribunale per i minorenni.

Ai sensi dell'art. 6 comma quarto, per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, **il comune** nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, **assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica.**

Al riguardo, si osserva che questo Tribunale si è espresso, nel tempo, sui diversi profili applicativi della norma in esame, analizzandone la *ratio* e le finalità. In proposito la legge 8 novembre 2000, n.328 ha inteso introdurre il criterio della residenza, corrispondendo all'esigenza di tutela dei soggetti più deboli della società, ossia quelle persone bisognose di un'assistenza cui non sono in grado di fare fronte economicamente.

Il legislatore ha voluto radicare la competenza a sostenere gli oneri derivanti dal ricovero di minori, sottoposti a decreto dell'autorità giudiziaria ed ospitati in struttura residenziale sempre nel Comune nel quale i genitori esercenti la potestà o il tutore hanno la residenza al momento in cui la prestazione ha inizio. La disposizione in esame tende, peraltro, a fornire un criterio per la risoluzione di eventuali contenziosi, qualora gli assistiti vengano ospitati in regione diversa da quella in cui hanno la residenza, data la non uniforme disciplina che la materia trova nelle varie legislazioni regionali.

Ciò premesso, si osserva che la disciplina di riferimento per determinarne la residenza è l'articolo 45 del Codice Civile, secondo il quale "il minore ha il domicilio nel luogo di residenza della famiglia o del tutore e, nel caso di genitori separati che non abbiano la stessa residenza il minore ha il domicilio del genitore con il quale convive". Pertanto, i minori hanno la residenza presso i genitori o il tutore: è con riferimento a questi ultimi soggetti che andrà effettuata la ricerca della residenza del minore al momento in cui la prestazione assistenziale ha avuto inizio (nella specie il 3 febbraio 2017), al fine di imputarne le spese a quel

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento
COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento
Firmato Da: RUSSO RENATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2229e5929325db98b0e51ecb362e03811
copia estratta dal sito web

comune.

Nel caso considerato, in particolare, è pacifico ed incontestato che il minore fosse in stato di assoluta indigenza e che **sia stato il provvedimento dell'autorità giudiziaria a disporre il suo trasferimento presso la comunità di accoglienza** (cfr. decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in data 17.11.05), con la conseguenza che risulta obbligato il comune convenuto (odierno opponente) in **virtù direttamente di una disposizione di legge**.

È inoltre *in re ipsa* che il provvedimento dell'autorità giudiziaria abbia reputato necessario l'intervento assistenziale in favore del soggetto in condizioni di povertà, ragione per cui non sussistono dubbi nel ritenere obbligato al pagamento delle rette l'ente locale.

5. Essendo altresì pacifico ed incontestato che il minore sia stato assistito dalla odierna [redacted] neppure coglie nel segno l'eccezione per la quale la controprestazione non sarebbe dovuta in ragione dell'affermata inopportunità del ricovero della madre insieme alla prole desumibile dalle valutazioni degli assistenti sociali; va infatti richiamata sul punto l'ordinanza del G.I. secodo cui correttamente non pare assumere rilievo la valutazione di opportunità dell'ente debitore che, per quanto supportata da valutazioni degli assistenti sociali, non è sorretta da un provvedimento giudiziale di revoca del collocamento del nucleo familiare presso la struttura; quanto all'eccezione inerente i provvedimenti giudiziali in forza dei quali era stato eseguito il ricovero della madre che avrebbero previsto l'accoglienza di quest'ultima come meramente facoltativa, a ben vedere non pare emergere dalla lettura dei provvedimenti giudiziali in atti la facoltatività del collocamento della madre delle minori presso la struttura; i provvedimenti in questione dispongono il collocamento della madre unitamente alle minori condizionato al consenso della madre medesima; tale condizione è dettata evidentemente dall'impossibilità giuridica per il TM di disporre il ricovero "coatto" dell'adulto presso la struttura, trattandosi di provvedimento restrittivo della libertà personale non previsto dalla legge; il provvedimento in questione, in ogni caso, non ammette deroghe su scelta della struttura ospitante o dell'ente locale tenuto al pagamento delle rette.

L'opponente ha contestato anche la domanda di pagamento degli interessi al tasso previsto dal D. lgs. 231/2002; nel caso di specie però il decreto ingiuntivo contiene già la condanna della parte opponente al pagamento degli interessi "come da domanda", e quindi degli interessi moratori richiesti nel ricorso. Tali interessi sono infatti certamente quelli relativi alle transazioni commerciali di cui al dec. lgs n. 231 del 2002; il medesimo decreto, al primo comma dell'art. 1 (rubricato come "Ambito di applicazione") stabilisce che *"le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"*; all'art. 2 ("Definizioni"), al primo comma, alla lett. a) definisce transazioni commerciali "i *contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo*": **una nozione ampia e volutamente priva di un riferimento specifico ad una o più tipologie contrattuali del diritto interno** (cfr. **Corte di cassazione, SSUU, Sentenza 14 dicembre 2023, n. 35092** nella quale sono stati enunciati i seguenti principi di diritto: *"Quanto all'ambito oggettivo, il rapporto tra le*

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

copia estratta dal sito web

parti deve trarre origine da una "transazione commerciale", che il d.lgs. stesso definisce all'art. 2, primo comma, lett. a), con nozione ampia, tratta più dal linguaggio operativo degli scambi economici che da quello giuridico (in nessun modo riconducibile al contratto tipico di transazione disciplinato dagli artt. 1965 e seguenti c.c.) ***ed atta ad identificare qualsiasi operazione contrattuale, comunque denominata, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comporti, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo, ovvero lo scambio di prestazioni di beni o di servizi remunerato mediante il pagamento di un corrispettivo in denaro***" (cfr. in merito, Trib. Rieti, Sentenza n. 293/2024 del 14-05-2024).

Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002.

L'opposizione va pertanto rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il DM 147/2022.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo sulla domanda, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

Rigetta l'opposizione e conferma, per l'effetto, il predetto provvedimento monitorio e lo dichiara esecutivo;

Condanna il Comune di Aragona in persona del Sindaco *pro tempore* al pagamento delle spese di lite in favore della [redacted] in persona del legale rapp. *pro tempore*, che liquida in euro 2.540,00 oltre spese forfettarie, Iva e cpa come per legge.

Così deciso, in Agrigento, in data 8.1.2026

Il Giudice

dott.ssa Renata Russo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Firmato Da: RUSSO RENATA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2229e5929325db98b0e51ecb362e[illegible]

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento



copia estratta dal sito web

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Ai sensi dell'art. 3 bis Legge 21 gennaio 1994, n. 53

Io sottoscritto Avvocato [redacted] (C.F. [redacted]), iscritto all'albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di [redacted], con Studio in [redacted], in ragione della Legge 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche, nella mia qualità di difensore e domiciliatario dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto [redacted] avente personalità giuridica concessa con D.P.R. n. 538 del 22 aprile 1958 (registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1958 n. 112/149, iscritto nel registro delle persone giuridiche della prefettura di Alessandria al n. 146 del 17 luglio 1987) con sede legale in [redacted] Via [redacted] n. [redacted], codice fiscale e partita iva [redacted] in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, da me rappresentato e difeso per procura generale alle liti del 18 aprile 2017 ai rogiti del Notaio Fabiana Togandi, in Roma, rep. n. 18.069 racc. n. 11.581, agli atti del procedimento RG 1930/2024 del Tribunale di Agrigento **NOTIFICO** ad ogni utile effetto di legge al **COMUNE DI ARAGONA,** in persona del sindaco pro-tempore con sede in Aragona (AG), Via Roma, 124 (C.F. 80000360844 / P.IVA 00219740842) mediante invio di messaggio di posta elettronica certificata dalla mia casella di p.e.c. [redacted], iscritta nel REGINDE, e con ricevuta completa, all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.aragona.ag.it risultante dal registro IPA (Indice PA), e presente nel Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter come previsto dal decreto legge n. 76/2020 il seguente atto: **Titolo esecutivo costituito dalla Sentenza n. 18/2026 pubbl. il 08/01/2026 (*"17067711s.pdf"*) resa dal Tribunale di Agrigento nel procedimento RG n. 1930/2024** (Repert. n. 17/2026 n. cronol. 222/2026 del 08/01/2026) **DICHIARO** che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento avanti il Tribunale di Agrigento contraddistinto dal numero di R.G. 1930/2024 tra le parti sopra indicate e anche al **fine di far decorrere il termine previsto dall'art. 14, co. 1 del Decreto legge 31/12/1996, n. 669** ed al contempo, **ATTESTO** che il messaggio PEC, oltre alla presente relata di notifica sottoscritta digitalmente, contiene i seguenti allegati: "*17067711s.pdf*". Dell'appena indicato atto allegato, **ATTESTO**, ai sensi di legge, la conformità alla copia informatica presente nel fascicolo informatico del relativo procedimento dal quale è stata estratta.

Palermo il 8 gennaio 2026

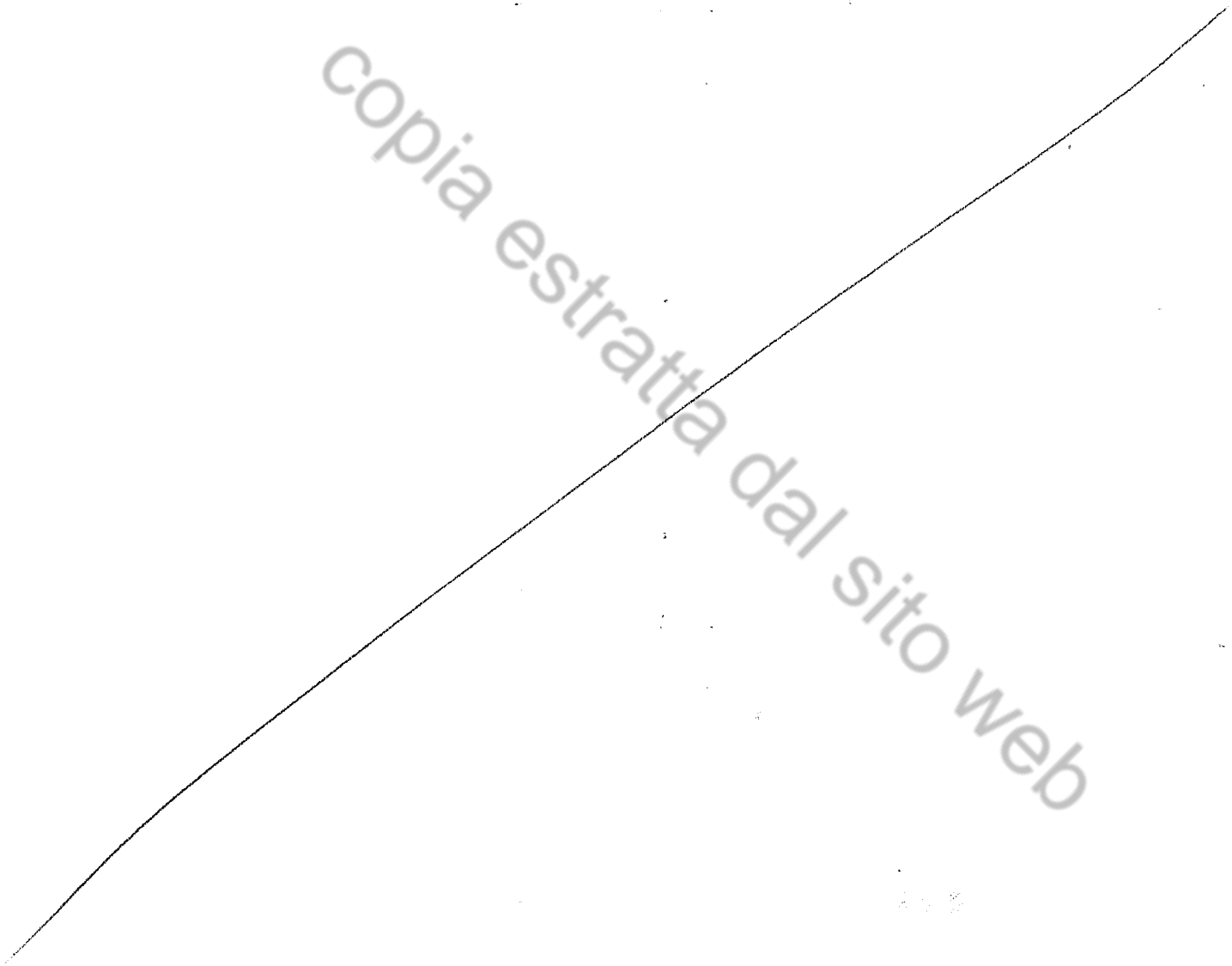
Documento informatico firmato digitalmente dall'Avv. [redacted]

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Allegato 1 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

copia estratta dal fascicolo

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento



copia estratta dal sito web

PEC

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 664/2026 del 09-01-2026
Copia Documento

Tipo E-mail	PEC
Da	- - < [redacted] >
A	< protocollo@pec.comune.aragona.ag.it >
Oggetto	Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994

Giovedì 08-01-2026 19:55:17

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della Legge n. 53 del 21.1.1994 di atti in materia civile

Avv. [redacted]
PEC [redacted]
E-mail [redacted]
[redacted]1
90144 [redacted]
Tel: [redacted]
Fax: [redacted]
Cell. +[redacted]

Save a tree. Do not print this message if not really necessary.

Questa comunicazione e ogni eventuale file allegato sono confidenziali e destinati all'uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore Vi preghiamo di comunicarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto. Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione via e-mail.

The information contained in this e-mail message is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e-mail and destroy this communication. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e-mail message.

Allegati:
17067711s.pdf RELAZIONE_DI_NOTIFICA_A_MEZZO_PEC.pdf.p7m

Dati Tecnici:
testo_email.html message.eml sostitutiva.xml Daticert.xml

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 0000228 del 09-01-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento



copia estratta dal sito web

COMUNE DI ARAGONA
PROVINCIA DI AGRIGENTO
20 MAG 2026
PROTOCOLLO GENERALE
N. Prot. 12949

COMUNE DI ARAGONA

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale N. 11 del 20/05/2026

Parere su Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale N.02 del 12/05/2026, avente per oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. Unica civile N.18/2026, pubblicata 08.01.2026"

Premesso

Che in data 15.05.2026 il Comune di Aragona, con richiesta trasmessa a questo Ufficio mezzo PEC, chiedeva parere sulla proposta di Deliberazione avente per oggetto: "*Riconoscimento debito* fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. Unica civile N.18/2026, pubblicata 08.01.2026"

Che con la mail PEC sopra citata, sono stati trasmessi anche i seguenti documenti:

a) Proposta di deliberazione per il Consiglio comunale N. 02 del 12/05/2026, avente per oggetto: "*Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in favore della* [redacted]";
b) Parere favorevole di regolarità Tecnica e di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria, rilasciati rispettivamente dal Responsabile del 5° settore Dott. Giovanni Papia e responsabile del 2° settore Geom. Calogero Alongi in data 14/05/2026;
c) Sentenza N. 18/2026 del Tribunale di Agrigento, sez. Unica civile, con cui viene condannato il comune di Aragona a pagare in favore della [redacted] l'importo complessivo pari ad **€. 41.800,00** comprensivo di ogni onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se dovute;
d) Copia di documento comprovante notifica al comune di Aragona del provvedimento di sentenza N. 18/2026 Tribunale di Agrigento, sez. Unica Civile da parte dell'Avv. [redacted];

Visto

l'art. 194 del D.lgs. 267/2000 che prevede per gli Enti Locali il riconoscimento, con deliberazione consiliare, della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) Sentenze esecutive;

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N 12949/2026 del 20-05-2026
Doc. Principale - Copia Documento

Copia estratta dal sito web

b) Copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stata rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) Ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) Procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

- l'art. 239, comma 1, lett. b), n. 6, del TUEL, il quale stabilisce che l'Organo di revisione rilascia pareri in materia di proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Preso Atto

- del contenuto della proposta di delibera ed in particolare della sentenza, N. 18/2026 del Tribunale di Agrigento, sez. Unica civile, con cui viene condannato il comune di Aragona a pagare in favore della Congregazione [redacted] l'importo complessivo pari ad **€. 41.800,00** comprensivo di ogni onere di qualsivoglia natura e sul quale saranno operate le ritenute di legge, se dovute;
- che il debito fuori bilancio che si sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale per un importo complessivo di **€. 41.800,00** trova imputazione e copertura finanziaria al capitolo 9480/0 UEB 01.01.11.10;
- che il Consiglio Comunale resta competente al riconoscimento del presente debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- dell'orientamento della Corte dei Conti che ha posto particolare attenzione sulla imprescindibile attività valutativa da parte dell'Organo consiliare in relazione alla possibilità di disporre in via d'urgenza il pagamento, nelle more del successivo provvedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio, da parte del Consiglio Comunale;
- che il riconoscimento di tale debito rispetta i principi contabili e le norme di legge;

Considerato

- il parere favorevole di Regolarità Tecnica;
- il parere favorevole di Regolarità Contabile;

Esprime

parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui alla Proposta di Deliberazione per il C.C. N. 02 del 12/05/2026 avente ad oggetto:
" *Riconoscimento d*ebito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D.Lgs. 267/2000 in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sez. Unica civile N.18/2026, pubblicata 08.01.2026"

Ricorda che

ai sensi degli artt. 193, comma 2, e 227 del D.lgs 267/2000, le delibere recanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio dovranno essere allegate al rendiconto relativo all'anno di riconoscimento e trasmesse alla sezione Enti Locali della Corte dei Conti.
I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Arrivo N. 12949/2026 del 20-05-2026
Doc. Principale - Copia Documento

copia estratta dal sito web

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Di Giacomo Pepe Stefania

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Dott. Volpe Gioacchino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n. 5/2011 è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ (Reg. Pub. N. _____)

Lì, _____

IL MESSO COMUNALE ***IL SEGRETARIO GENERALE***

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- ☐ *E' stata dichiarata immediatamente esecutiva.*
- X *È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.*

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fulvio Fontana

Copia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo.

Aragona, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 16829/2026 del 03-07-2026
Allegato 4 - Copia Documento

copia estratta dal sito web